



## L'ISEE

CHE COS'È E COME SI CALCOLA

# CHE COS'È L'ISEE E COME SI CALCOLA

L'ISEE (Indicatore della **S**ituazione **E**conomica **E**quivalente) è il misuratore della ricchezza di una persona e del suo nucleo familiare. Esso è il modello mediante il quale è possibile richiedere prestazioni agevolate. E' il rapporto tra l'Indicatore della **S**ituazione **E**conomica (**ISE**) ed il parametro della Scala di Equivalenza. Quest'ultimo tiene conto del numero di componenti il nucleo familiare e prevede l'applicazione di eventuali maggiorazioni collegate a particolari situazioni presenti all'interno del nucleo medesimo.

L'ISE è il valore assoluto dato dalla somma dei redditi prodotti da ciascun componente del nucleo familiare (ISR) e il 20% del patrimonio mobiliare ed immobiliare posseduto da ciascun componente del nucleo familiare (ISP).

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISR} + 20\% \text{ISP}}{\text{SCALA DI EQUIVALENZA}} \rightarrow \text{ISE}$$

Il soggetto che intende richiedere prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti, per ottenere l'ISEE, deve fornire le informazioni necessarie per una valutazione economica del proprio nucleo familiare attraverso la presentazione di una **Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU)** che è una dichiarazione del cittadino, con la quale egli si assume la responsabilità, **ANCHE PENALE**, di quanto dichiarato.

Con il **D.P.C.M. 159/2013** la DSU ha cambiato forma assumendo un carattere Modulare: vi sono **DIVERSI MODELLI** da utilizzare **IN FUNZIONE DELLA PRESTAZIONE DA RICHIEDERE E DELLE CARATTERISTICHE DEL NUCLEO FAMILIARE**.

Il punto di partenza è la compilazione del **MODULO BASE** o anche **DSU MINI** nel quale verranno indicati i **DATI ANAGRAFICI** dei componenti del nucleo familiare, i dati relativi **ALL'ABITAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE** (se trattasi di immobile di proprietà o in locazione) il **PATRIMONIO MOBILIARE** ed **IMMOBILIARE**, i **REDDITI** prodotti in Italia o all'estero da ciascun componente del nucleo familiare; gli assegni periodici percepiti a titolo di mantenimento di figli e coniuge, dati degli autoveicoli posseduti.

La **DSU MINI** consente di calcolare l'**ISEE STANDARD O ORDINARIO** valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate. Essa però non basta quando ricorrono le seguenti situazioni:

- presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e/o non autosufficienti (**MODULO FC2**);
- richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario (**MODULO MB2 - ISEE UNIVERSITA'**);
- presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi (**MODULO MB2 - ISEE MINORENNI**);
- esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari (**MODULO FC3**).

Nelle suddette situazioni occorre la DSU nella sua versione estesa compilando i cosiddetti **MODULI AGGIUNTIVI**.

# SCALA DI EQUIVALENZA

## ISEE CORRENTE

**MODULO MB3**  
ISEE  
SOCIOSANITARIO  
RESIDENZE

**MODULO MB2**  
ISEE  
UNIVERSITÀ

**MODULO MB1-RID**  
ISEE  
SOCIOSANITARIO  
VALIDA ANCHE PER  
DOTTORATO DI  
RICERCA

**MODULO MB2**  
ISEE  
MINORENNI  
(CON GENITORI  
NON CONIUGATI  
TRA LORO E  
NON CONVIVENTI

## NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare del dichiarante è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica **ALLA DATA DI PRESENTAZIONE** della DSU, salvo alcune eccezioni.

Queste alcune **REGOLE PARTICOLARI**:

→ **CONIUGI** appartengono sempre allo stesso nucleo familiare, **ANCHE SE AVENTI DIVERSA RESIDENZA ANAGRAFICA**. Fanno eccezione le ipotesi di separazione, divorzio, cessazione degli effetti civili del matrimonio, ecc;

→ Deve essere indicato anche il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (**AIRE**);



**I FIGLI MINORI DI ANNI 18 APPARTENGONO AL NUCLEO FAMILIARE DEL GENITORE CON IL QUALE CONVIVONO;**

→ **IL FIGLIO MAGGIORENNE** non convivente ma a carico ai fini IRPEF dei genitori rientra nel nucleo di questi **SOLO SE NON CONIUGATO E NON AVENTE FIGLI**. Nel caso in cui i genitori non appartengono allo stesso nucleo, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, può scegliere di far parte del nucleo di uno dei due genitori;

→ il soggetto **IN CONVIVENZA ANAGRAFICA**, cioè coabitante con altre persone per **MOTIVI RELIGIOSI, DI CURA, DI ASSISTENZA, MILITARI, DI PENA** e simili fanno nucleo a sé stante tranne se:

**A) CONIUGATO** (in tal caso deve essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge);

**B) A CARICO AI FINI IRPEF DI ALTRE PERSONE** (in tal caso fa parte del nucleo della persona di cui è a carico).



~ DICHIARANTE

~ CONIUGE

~ FIGLIO MINORENNE

~ FIGLIO MAGGIORENNE  
NON CONVIVENTE A  
CARICO AI FINI IRPEF

~ FIGLIO MAGGIORENNE  
CONVIVENTE

~ ALTRA PERSONA  
NEL NUCLEO



### ATTENZIONE

~ IL NUCLEO FAMILIARE SI RIFERISCE  
ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DSU;

~ CONTA LA RESIDENZA ANAGRAFICA;

~ CONTA LA RELAZIONE DI PARENTELA (CONIUGI)

~ CARICO AI FINI IRPEF  
(REDDITO IRPEF INFERIORE A 2840,51€)



## INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)

L'Indicatore della **Situazione Reddituale (ISR)** è dato dalla somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare al netto delle spese riconosciute e delle franchigie.

I **REDDITI** dei singoli componenti il nucleo sono riferiti al **SECONDO ANNO SOLARE PRECEDENTE QUELLO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DSU** (es. sottoscrizione nel 2015 redditi di riferimento 2013). Per le **SPESE E LE FRANCHIGIE** relative al nucleo familiare si fa invece riferimento all'**ANNO SOLARE PRECEDENTE LA PRESENTAZIONE DELLA DSU** (es. sottoscrizione nel 2015 spese sostenute nel 2014).

Per l'individuazione del reddito del singolo componente si deve considerare, oltre il **REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF**, i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, i proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP), il reddito figurativo delle attività finanziarie, ogni altra fonte di reddito (o trattamento), anche se esente, soggetta ad altre tipologie di imposta o prodotta all'estero. In particolare:

→ **I REDDITI SOGGETTI A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA;**



**I REDDITI ESENTI DA IMPOSTA (ES. BORSE DI STUDIO CORRISPOSTE DALL'UNIVERSITÀ, O DA REGIONI A STATUTO ORDINARIO O SPECIALE AGLI STUDENTI UNIVERSITARI, COMPENSI PER UN IMPORTO COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE AD EURO 7.500,00 DERIVANTI DA ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE);**

→ **I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO** (tassati) esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni);

→ **IL REDDITO LORDO DICHIARATO AI FINI FISCALI NEL PAESE DI RESIDENZA** da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei **CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)**, convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito;

→ **ASSEGNI** effettivamente percepiti **PER IL MANTENIMENTO DI FIGLI** (quelli per il mantenimento del coniuge sono già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF);

→ **TRATTAMENTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E INDENNITARI** a qualunque titolo **EROGATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini irpef (es. pensioni ordinarie dell'INPS, rendite INAIL per infortunio o malattia professionale, assegni e le pensioni sociali, pensioni di invalidità civile, assegni familiari, assegni di maternità, ecc.);

→ **REDDITO FONDIARI** relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini irpef.

→ **A CARICO AI FINI IRPEF DI ALTRE PERSONE** (in tal caso fa parte del nucleo della persona di cui è a carico).



## INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)

L'Indicatore della **Situazione Patrimoniale** è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del **PATRIMONIO IMMOBILIARE** e del **PATRIMONIO MOBILIARE**.

Il **PATRIMONIO IMMOBILIARE** si calcola sommando il **VALORE** di immobili e terreni posseduti in Italia **DEFINITO AI FINI IMU** e il **VALORE** di immobili e terreni posseduti all'estero **DEFINITO AI FINI IVIE**, al netto del mutuo residuo, alla data del **31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DSU INDIPENDENTEMENTE DAL PERIODO DI POSSESSO NELL'ANNO** (es: sottoscrizione 2015 situazione immobiliare al 31/12/2014).

Il valore dell'**ABITAZIONE PRINCIPALE**, calcolato al **NETTO DEL MUTUO**, non rileva ai fini del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di **EURO 52.500** (incrementata di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo). La parte eccedente tale valore viene considerata in misura pari a due terzi.

Sono compresi i diritti reali di godimento (**USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE, SERVITÙ, SUPERFICIE, ENFITEUSI** ecc.), mentre è **ESCLUSA LA NUDA PROPRIETÀ**.

Per la determinazione del **PATRIMONIO MOBILIARE** bisogna considerare le seguenti componenti, **DETENUTE IN ITALIA E ALL'ESTERO**:

- depositi e conti correnti bancari e postali e carte prepagate;
- titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri;
- partecipazioni azionarie in società italiane estere quotate in mercati regolamentari;
- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie;
- masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996;
- altri strumenti e rapporti finanziari nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione;
- **IL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO PER LE SOCIETÀ E LE IMPRESE INDIVIDUALI** in contabilità ordinaria rilevato dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le società e le imprese individuali in contabilità semplificata.

Per i **DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI** (detenuti in Italia e all'estero) va assunto il valore del saldo contabile attivo, compresi gli interessi, **AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DSU** o, se superiore, il **VALORE DELLA CONSISTENZA MEDIA ANNUA** riferita al medesimo anno. Se però nell'anno in esame parte delle somme sono state impegnate in investimenti, per un ammontare superiore alla differenza tra i due parametri, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media.

# L'AUTODICHIARAZIONE E L'ACQUISIZIONE DIRETTA DEI DATI

Il D.P.C.M. 159/2013 prevede **IL RIDIMENSIONAMENTO DELLA QUANTITÀ DI INFORMAZIONI AUTO DICHIARATE DAL CITTADINO** così da poter rafforzare i controlli. Le informazioni già disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, infatti, saranno acquisite automaticamente dal sistema dell'ISEE.

Le informazioni contenute nella DSU, quindi, saranno **IN PARTE AUTO DICHIARATE** (es. informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte **ACQUISITE DIRETTAMENTE DAGLI ARCHIVI AMMINISTRATIVI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE** (es. reddito complessivo ai fini IRPEF) **E DELL'INPS** (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS come assegni familiari, indennità di accompagnamento, assegno di maternità ecc.).

Su tutti i dati auto-dichiarati verranno effettuati controlli sistematici anche tra il momento della ricezione della DSU e quello della consegna dell'attestazione ISEE.

Eventuali **OMISSIONI E/O DIFFORMITÀ** che venissero rilevate in sede di **INCROCIO DEI DATI DICHIARATI SULLA DSU CON QUELLI PRESENTI NEGLI ARCHIVI INPS E AGENZIA DELLE ENTRATE** sono analiticamente riportate sull'ISEE. Il soggetto richiedente può utilizzarlo o presentare una nuova DSU. Nel primo caso **GLI ENTI AI QUALI SONO CHIESTE LE PRESTAZIONI AGEVOLATE O LE RIDUZIONI TARIFFARIE POSSONO CHIEDERE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A PROVA DELLA VERIDICITÀ DEI DATI**. Nel caso in cui dichiarante intenda **CONTESTARE I DATI** non auto-dichiarati e **RILEVATI DAGLI ARCHIVI INPS E AGENZIA DELLE ENTRATE** può farlo interloquendo con l'INPS.

Per la DSU valgono le regole previste per le dichiarazioni sostitutive, sanzioni comprese (vedi Dpr. 445/2000).

## RIEPILOGANDO

# LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)

### DATI AUTODICHIARATI DAL CITTADINO

1. COMPOSIZIONE DEL **NUCLEO FAMILIARE**;
2. CONDIZIONI DI **DISABILITÀ**;
3. IDENTIFICAZIONE DELLA CASA DI ABITAZIONE N.F.;
4. **REDDITO COMPLESSIVO** LIMITATAMENTE AI CASI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI;
5. **REDDISTI ESENTI** DA IMPOSTA;
6. REDDITI PRODOTTI **ALL'ESTERO**;
7. PROVENTI AGRARI (IRAP);
8. ASSEGNI PERCEPITI/CORRISPOSTI PER MANTENIMENTO FIGLI;
9. TRATTAMENTI ASSISTENZIALI **NON EROGATI DALL'INPS**;
10. CANONE DI LOCAZIONE ANNUO;
11. COMPONENTI DEL **PATRIMONIO IMMOBILIARE** CON INDICAZIONE DEI MUTUI RESIDUI;
12. COMPONENTI **PATRIMONIO MOBILIARE**;
13. AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, NAVI, IMBARCAZIONI.

### DATI ACQUISITI DAGLI ARCHIVI INPS E AGENZIA DELLE ENTRATE

1. **REDDITO** COMPLESSIVO AI FINI IRPEF;
2. **TRATTAMENTI** ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED INDENNITARI **EROGATI DALL'INPS** (ES. INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, ASSEGNO DI MATERNITÀ, ECC.);



SU TUTTI I DATI AUTO-DICHIARATI VERRANNO EFFETTUATI CONTROLLI SISTEMATICI ANCHE TRA IL MOMENTO DELLA RICEZIONE DELLA DSU E QUELLO DELLA CONSEGNA DELL'ATTESTAZIONE ISEE.

LA DSU HA VALIDITÀ DAL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE FINO AL 15 GENNAIO DEL'ANNO SUCCESSIVO